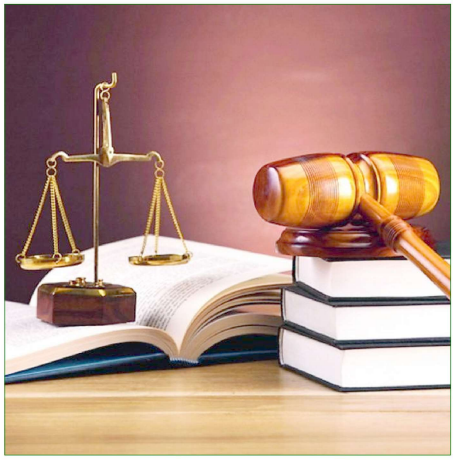
Sportello legale

Con il contributo di
DS Depressìteris – Scura Studio legale

sportellolegale@iltirreno.it

Successo per la nuova iniziativa dedicata ai lettori

Insegnanti e consumatori, le risposte degli avvocati



Ha riscosso successo la nuova iniziativa del Tirreno riservata ai suoi lettori. Si tratta appunto dello "Sportello legale" a cui il giornale dedica una pagina ogni lunedì con il preziosissimo contributo dello studio legale Depresbìteris-Scura, situato in via Nino Pisano 6 a Pisa. Sono i professionisti di questo studio a rispondere settimanalmente ai quesiti che arrivano a **sportellolegale@iltirreno.it**, l'indiritto di posta elettronica collegato a questa pagina e a questo servizio. Oggi troviamo le risposte ai quesiti posti da un docente della scuola secondaria di secondo grado a cui il ministero non ha mai rimborsato la tassa pagata per l'iscrizione a un concorso in realtà mai bandito, da un'altra insegnante a cui viene richiesta una Naspi "indebitamente percepita" nonostante sia intervenuta la prescrizione e da un consumatore alle prese con dei gravi problemi alla sua auto emersi nel periodo di copertura della garanzia.

Ci auguriamo che le risposte degli avvocati Depresbìteris, Scura e Orsatti possano essere di aiuto ai nostri tre lettori. Con questo nuovo servizio, infatti, Il Tirreno vuole essere un punto di riferimento per potersi orientare meglio nella selva di leggi, normative e regolamenti che spesso rappresentano una vera e propria corsa ad ostacoli nel percorso di affermazione dei propri diritti. Agli avvocati "amici" del Tirreno si potranno chiedere consigli, delucidazioni e chiarimenti rispetto a questioni di carattere generale ma anche a casi specifici (sarà assolutamente garantito l'anonimato), con una particolare attenzione riservata alla tutela degli interessi economici dei consumatori.

IL QUESITO/1



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

Le inadempienze di un ministero

Mai rimborsata la tassa d'iscrizione al concorso che non è stato bandito

Mi chiamo Filippo e sono un docente della scuola secondaria di secondo grado. A ottobre 2022 io e altri colleghi abbiamo pagato 10 euro di tasse per partecipare a un concorso che doveva essere bandito entro dicembre 2022. Ad oggi non è ancora stato bandito e tutte le Pec inviate al ministro Bianchi prima e a Valditara poi nelle quali chiedo un rimborso non hanno sortito effetto. Vorrei sapere come fare per recuperare questi 10 euro, che non saranno molti, ma sono stati pagati per un concorso che non si è mai svolto.

La risposta a questo interessante quesito è probabilmente già anticipata nella stessa domanda ma, per essere chiari, è necessario fare qualche piccolo passo indietro. Attraverso i concorsi le pubbliche amministrazioni selezionano il personale necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. Dopo la pubblicazione del bando, e magari dopo la richiesta di partecipazione di migliaia di cittadini, la pubblica amministrazione conserva comunque il potere di revocare il processo selettivo iniziato. Decisione che fa parte degli ampi poteri discrezionali di cui godono le amministrazioni e che viene adottata in virtù di fondati motivi di interesse pubblico o per l'intervento di nuove situazioni, di fatto o di diritto, che sconsigliano la prosecuzione dell'iter avviato. Considerato che il processo selettivo può avere dei costi molto alti, i bandi di concorso prevedono molto spesso il pagamento di contributi per la partecipazione ad esso. È una richiesta legittima da parte della pubblica amministrazione perché legata allo svolgimento di un servizio. Il contributo in parola, tuttavia, proprio perché connesso allo svolgimento di un servizio pubblico, è quindi definibile come tassa. E se è una tassa, allora, la mancata erogazione del servizio determina il diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato. Questa almeno è la teoria. La pratica del caso concreto, tuttavia, frappone altri ostacoli per il conseguimento effettivo del rimborso di quanto pagato. In questo caso, l'impedimento maggiore può essere rappresentato dalla condotta della pubblica amministrazione che, nonostante le legittime richieste da parte del singolo, resta inerte. A questo punto, il cittadino che volesse ottenere la somma pagata sarebbe costretto a rivolgersi a un giudice per ottenere la condanna della pubblica amministrazione alla restituzione del dovuto. È facilmente intuibile, anche per chi non è addetto ai lavori, che il rimedio giudiziale spesso può chiedere un impegno economico e di energie sproporzionato rispetto al risultato auspicato. In altre parole, il gioco potrebbe non valere la candela.

Probabilmente, casi come questo, possono risolversi positivamente attraverso l'intervento delle associazioni di consumatori che, facendosi carico delle istanze di migliaia di cittadini, riescono ad avere una forza maggiore del singolo individuo e possono anche verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per proporre, dove possibile, una class action pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 198/2009.

IL QUESITO/2



di **Annalisa Scura (avvocata)**

Richiesta dell'Inps dopo oltre 10 anni

Quell'assegno di Naspi indebitamente percepito E la prescrizione?

Salve, mi chiamo Francesca e sono un'insegnante. In data 9 febbraio ho ricevuto una raccomandata di pagamento Naspi indebitamente percepito, sono stata all'Inps e ho fatto ricorso, ma mi hanno detto di farlo anche online. Ho preso appuntamento alla Cgil, ma mi hanno detto che a tutti è stato già respinto. La prescrizione per legge dovrebbe annullare il pagamento del 2013. Come posso fare? Inoltre, la scuola dove ero in servizio nel 2013-2014 pare non abbia comunicato la mia presa di servizio nei tempi all'Inps, io in buona fede pensavo che una volta fatta la presa di servizio la Naspi si sarebbe interrotta. Possibile che l'importo del 2013 non possa essere annullato? Dopo dieci anni va in prescrizione...

Ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l'occupazione - a causa di dimissioni per giusta causa, maternità, licenziamento, ecc. - e che hanno maturato specifici requisiti contributivi, spetta il trattamento di disoccupazione, oggi denominato Naspi. Se dopo l'accesso al trattamento il percettore inizia una nuova attività di lavoro, subordinata o autonoma, bisogna comunicarlo all'ente erogatore. La suddetta circostanza si ripercuote inevitabilmente sulla Naspi, che, a seconda dei casi, può essere interrotta o sospesa oppure la somma erogata può essere diminuita. Ove vi sia una ipotesi di decadenza dal trattamento, il percettore dovrà restituire l'indennità che ha continuato a ricevere. E se l'avente diritto al trattamento di disoccupazione ha continuato a percepire ancora una o più mensilità di trattamento in buona fede nonostante la decadenza? In mancanza di norme speciali, il nostro ordinamento conosce le regole generali dell'indebito oggettivo e della prescrizione: il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito si prescrive nel termine ordinario di 10 anni che decorre dal momento in cui il diritto dell'ente erogatore può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento non dovuto è stato effettuato, e sempre a condizione che nel frattempo la prescrizione non sia stata sospesa o interrotta. Dunque, l'ente erogatore potrà pretendere dal percettore del trattamento di disoccupazione la restituzione di quanto pagato erroneamente soltanto entro 10 anni e a condizione che il percettore del trattamento non abbia omesso dolosamente e volontariamente di comunicare la decadenza dal beneficio all'ente erogatore. In altre parole, salvo particolarità che variano da caso a caso, l'Inps può pretendere la restituzione solo di ciò che è stato erogato entro i 10 anni anteriori alla data di comunicazione della richiesta di restituzione: ad esempio, l'Inps potrà richiedere a marzo 2024 solo quanto ha pagato da marzo 2014 in poi. Non può pretendere, invece, ciò che è stato pagato prima di tale arco temporale: nel nostro esempio prima di marzo 2014. In questo secondo caso, l'ignaro percettore del trattamento potrà proporre ricorso amministrativo all'Inps e, in caso di mancato accoglimento, potrà far valere in giudizio il proprio diritto alla cosiddetta irripetibilità del trattamento per intervenuta prescrizione.

IL QUESITO/3



di **Biagio Depresbìteris (avvocato)**

Cosa prevede il Codice del Consumo

Problemi con l'auto nuova e i numerosi disagi legati alla macchina sostitutiva

Mi chiamo Claudio e vi scrivo da Cascina. Vorrei gentilmente sapere se posso essere risarcito per il problema che vi sottopongo. Ho comprato una Fiat 500 a dicembre 2021, l'8 novembre del 2023, con sempre la garanzia valida, ho portato l'auto dal concessionario per un difetto (entrava gas di scarico nell'abitacolo) e dopo 15 giorni mi hanno dato come auto sostitutiva una Panda. Possibile che dopo quattro mesi non possa avere ancora la mia auto e debba viaggiare con una Panda, per me scomodissima? Grazie mille

L'acquirente di un qualsiasi bene di consumo, che al momento della compravendita presenta difetti tali da non risultare conforme alle caratteristiche del contratto oppure inidoneo all'uso cui il bene era destinato, è tutelato dalla garanzia legale di conformità o garanzia del venditore prevista dal Codice del Consumo. È ovviamente necessario che il difetto di conformità sia presente al momento dell'acquisto, non sia stato dolosamente occultato dal venditore e non sia riconducibile ad un uso scorretto del bene.

Se il difetto del bene si manifesta entro un anno dall'acquisto, si presume che lo stesso difetto esistesse già al momento della messa in vendita, salvo prova contraria.

Mentre, quando il consumatore acquista un prodotto che si rileva difettoso successivamente alla data dell'acquisto, ma comunque nel termine di due anni da quest'ultimo, dovrà mettere al corrente il venditore entro il termine di due mesi dell'avvenuta scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia. L'attivazione della garanzia, infatti, attribuisce al consumatore il diritto di ottenere la riparazione o sostituzione del bene, oppure il diritto alla riduzione del prezzo o perfino il diritto alla risoluzione del contratto, qualora la riparazione e la sostituzione risultino eccessivamente onerose per il venditore.

Ma quanto tempo il venditore può trattenere il bene difettoso che necessità di essere riparato? E chi paga le spese di riparazione?

A tal riguardo il Codice del Consumo chiarisce subito che i costi di riparazione rimangono a carico del venditore, senza alcun aggravio a carico del compratore (vittima solo del disagio o del danno per l'inutilizzo del bene acquistato), mentre non detta alcun termine preciso per la restituzione all'acquirente, salvo indicare un "congruo periodo di tempo", "senza notevoli inconvenienti" per il consumatore e sempre tenuto conto "della natura del bene e dello scopo" per il quale lo stesso è stato acquistato.

Ciò significa che il tempo di attesa per riavere integro il bene acquistato deve essere rapportato alla natura del bene stesso: l'unica auto familiare, acquistata dal soggetto per adempiere alle normali attività quotidiane, per recarsi a lavoro e trasportare i propri figli, potrà sicuramente trovare un tempo di riparazione più breve e rapido rispetto all'auto sportiva acquistata come seconda o terza auto per diletto e svago.